

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L'UNIVERSITÀ DI MESSINA
E
IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

l'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata UNIME) con sede in Messina Piazza Pugliatti, 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, nella persona del Rettore Prof. Salvatore CUZZOCREA, nato a Ginevra (Svizzera) il 11.03.1972;

E

il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, con sede a Roma in viale dell'Arte n.16, qui di seguito denominato "Comando Generale" nella persona del Comandante Generale Amm. Isp. Capo Giovanni Pettorino, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Comando Generale; di seguito individuate congiuntamente come le Parti,

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni;

- il D.lgs. nr. 66 del 15 marzo 2010 recante "Codice dell'Ordinamento Militare";

- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il "Codice della Navigazione";

- il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il "Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)";

- la Legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" ;

- la Legge 23 maggio 1980, n. 313 "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare" ;

- il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

- la Legge 7 marzo 2001, n. 51 "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo";

- la Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

- il Decreto 28 gennaio 2004 "Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)";

- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti";

- il D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 18 - Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";

- il D.M. 23 Luglio 2012 - Recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

- la Legge n. 84/1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

- il D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 recante "Testo Unico delle Disposizioni e Regolamento sull'Ordinamento Militare";

- il D.P.R. nr. 382 del 11 luglio 1980 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e successive modifiche;

- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

- la Legge nr. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche (in particolare l'art. 18, comma 5, lettere e ed f);

- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;

- il D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. n.122 del 2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;

- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa”;

- il D. Lgs. n. 81/2008 concernete le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

PREMESSO CHE

- in considerazione della centralità dell'elemento mare per il Paese (a forte connotazione marittima), quale elemento da cui dipendono significativamente la sicurezza, l'economia, la prosperità del Paese stesso, le Parti intendono attuare una collaborazione finalizzata a diffondere una adeguata cultura del mare, accrescere la consapevolezza dell'importanza del settore per lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, e valorizzare le utilità personali e professionali inerenti alla conoscenza dell'ambiente marittimo e delle sue regole, attraverso una mirata attività di formazione, informazione e ricerca;

- il *cluster* marittimo è destinato a svolgere un ruolo sempre più strategico nella creazione di opportunità di lavoro, di rilancio dell'economia del Paese e di sviluppo delle sue relazioni internazionali;

- la strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza Marittima sostiene la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali e rafforza in misura significativa il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'UE e della cooperazione civile e militare;

- gli obiettivi di tale strategia prevedono uno sviluppo coerente delle politiche specifiche – anche del mondo accademico – ed una risposta europea alle sfide in campo marittimo;

CONSIDERATO CHE

- l'UNIME, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, “è una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico *Studium messanense* generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e dell'area dello Stretto ”;

- l'UNIME, ai sensi del successivo art. 2 (commi 2 e 3), “organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;

- l'UNIME persegue una *terza missione*, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;

- uno dei compiti fondamentali di UNIME nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;

- la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;

- nello specifico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto di UNIME *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;

- in tale quadro l'Università di Messina si avvale già della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nelle competenti articolazioni, per lo svolgimento di attività scientifica di interesse comune, sulla base di intese inerenti a specifiche attività di studio e ricerca come il progetto su “Community monitoring, control and Information system: towards a common maritime zone”, finanziato dall'Ateneo e condotto in sinergia con il Centro VTS di Messina;

- il Comando Generale, ha tra l'altro, tra i propri fini istituzionali la promozione della formazione;

- il Corpo delle Capitanerie di Porto ha, tra i compiti istituzionali, anche quello di prestare determinati servizi in favore della collettività nazionale;

- l'UNIME e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il presente accordo di collaborazione, intendono sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

- presso l'UNIME è valorizzato l'insegnamento del Diritto della Navigazione in diversi Dipartimenti dell'Ateneo (Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e giuridiche) ed è stato attivato, a partire dall'anno accademico 2017-2018, il Corso di laurea triennale in «Scienze e Tecnologie della Navigazione» (Classe L-28), incardinato presso il Dipartimento di «Ingegneria» e supportato scientificamente dal Centro Universitario di studi sui trasporti (CUST), centro di ricerca e servizi dell'Università di Messina per lo sviluppo di attività di ricerca, formazione superiore e valorizzazione del settore dei trasporti;

- il Comando Generale assolve la funzione di autorità nazionale competente ai sensi del d.lgs.196/2005;

- il Comando Generale, nell'articolazione del personale destinato alla formazione in materia di vigilanza e controllo del traffico marittimo e servizi operativi (VTMIS), è la struttura, con sede a Messina, competente ad erogare corsi di formazione continua per le unità VTS e parte degli insegnamenti e dei programmi didattici hanno contenuti comuni con gli insegnamenti e programmi previsti all'interno dei corsi di studio dell'Ateneo;

- il Comando Generale e l'Università, nell'ambito delle proprie attività, intravedono in tale cooperazione un'opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte,

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

L'UNIME e il Comando Generale – nell'ambito dei rispettivi compiti e finalità istituzionali – concordano di cooperare per lo sviluppo di attività di interesse comune inerenti alla ricerca ed alla formazione nei settori del diritto del mare, interno ed internazionale, della società, della tecnologia, della storia e della cultura marittima, con particolare riferimento alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, alla regolazione delle attività che si svolgono in ambito portuale, relativamente ai profili di sicurezza, polizia marittima, gestione amministrativa del personale marittimo, tutela dell'ambiente marino, disciplina della navigazione marittima e regolamentazione dell'uso per finalità civili e commerciali degli ambiti marittimi nazionali, monitoraggio del traffico navale, salvaguardia del patrimonio marino. Le attività verranno organizzate incentivando il coinvolgimento delle grandi e delle piccole e medie imprese, degli enti di ricerca pubblici, delle istituzioni regionali e nazionali di riferimento, delle organizzazioni non governative.

Art.3

(Tematiche d'interesse)

La collaborazione fra l'UNIME e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto si incentrerà, nel rispetto della relativa normativa, prioritariamente sulle seguenti azioni:

1. attività di ricerca, progetti, iniziative di interesse comune inerenti all'ambiente ed alla navigazione marittima come pure alla diffusione della cultura del mare;
2. organizzazione di Convegni di interesse nazionale ed internazionale;
3. tirocini curriculari ed extracurriculari conseguiti all'interno delle esperienze del percorso di formazione che si intende sviluppare, in conformità di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n 92;
4. organizzazione di attività seminariale e formativa, inclusi *workshop*, visite di studio presso le strutture del Corpo, Master congiunti e corsi di formazione per studenti, dirigenti, funzionari ed operatori su tematiche di interesse comune, oltre che produzione di pubblicazioni su riviste specializzate e di settore;
5. sviluppo di progetti e attività nel settore della formazione anche attraverso lo scambio di personale e la consulenza tecnica;
6. scambio dati nell'ambito di progetti di interesse comune, nei limiti e secondo le modalità di legge;
7. sviluppo di progetti e iniziative di tirocinio pratico e *stage* a favore di studenti o di dipendenti delle Parti che avranno come oggetto l'acquisizione della conoscenza di

realtà diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale;

8. sviluppo di partenariati strategici in progetti ed attività di ricerca al fine di promuovere i talenti presenti nel mondo accademico e della ricerca rispetto alla cultura del mare e della marittimità.

Art. 4

(Accordi attuativi)

Gli Accordi attuativi, da sottoporre a preventiva autorizzazione dei competenti organi e soggiacenti alla disciplina generale del presente accordo, regolamenteranno le modalità con cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, relativamente a singole iniziative.

Art. 5

(Obblighi e vincoli)

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto a titolo gratuito e non comporta flussi finanziari tra le parti.

Le Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, assicureranno:

- l'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e si impegnano a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute;
- che il rispettivo personale, ospitato presso una delle sedi delle Parti, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, nel rispetto anche delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

- che metteranno reciprocamente a disposizione, senza interferire con le attività prioritarie ed i compiti istituzionali, le proprie infrastrutture per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

Tutti gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente accordo e/o di eventuali accordi attuativi discendenti, dovranno essere sostenuti da entrambe le parti, ciascuna per quanto di competenza, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 6

(Divulgazione delle attività e proprietà intellettuale)

Ogni attività di comunicazione o promozione, conseguente all'applicazione del presente accordo, prima di essere diffusa, sarà concordata tra le Parti.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune e l'eventuale pubblicazione degli stessi dovrà avvenire previa citazione del presente accordo. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità ed ai relativi diritti patrimoniali.

Art. 7

(Referenti e Comitato Tecnico Scientifico)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata dai seguenti Referenti:

- il Rettore dell'Università di Messina o un suo delegato;
- il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto o un suo delegato;

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico - Scientifico composto da 4 membri, due per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e due per l'UNIME per la valutazione delle iniziative di cui al presente accordo. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcuna forma di remunerazione, fatta eccezione per il mero rimborso spese a carico dell'ente di appartenenza sulla base della normativa ad esso applicabile.

Il Comitato si riunisce al bisogno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie. Esso è convocato su richiesta di una delle Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Art. 8

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale delle Parti, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività, a qualunque titolo, presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni, salvo modifiche/integrazioni previamente concordate tra le Parti. Esso potrà essere rinnovato con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Alle Parti, tuttavia, è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

Art. 10
(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana in materia, alla quale si rinvia per quanto in esso non espressamente previsto.

Le Parti si impegnano a perseguire la bonaria composizione di ogni possibile contrasto relativo al presente accordo.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, alla esecuzione e alla gestione del presente Accordo sarà risolta da un collegio arbitrale composto dal Rettore di UNIME, dal Comandante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, o da un loro rappresentante, e da un terzo membro, nominato di comune accordo.

Art.11
(Firma)

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Lo stesso è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Università e verrà dalla stessa assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Esso, inoltre, sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Per l'Università di Messina